



COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA

- Provincia di Pavia -

Via Stazione – 27030 PIEVE ALBIGNOLA (PV)

Prot. n. 627/10.1

OGGETTO: Disciplina della corretta conduzione dei cani e degli altri animali da affezione – Obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale per il rispetto dell'ambiente e del decoro urbano.
Art. 37 del Regolamento di Polizia Urbana.

AI CITTADINI

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale sul territorio comunale, al fine di tutelare l'igiene e la sanità pubblica per il rispetto dell'ambiente, della sicurezza, dell'incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano;
- la responsabilità del benessere, del controllo e della corretta conduzione del cane è posta in capo al proprietario o a chi a qualsiasi titolo lo detiene e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni e delle lesioni cagionate dal medesimo a persone, animali e cose;

PRESO ATTO CHE:

- sempre più frequentemente, in diverse zone del paese sul sedime delle vie e delle piazze, sui marciapiedi, sui muri d'affaccio e sulle soglie di edifici pubblici e privati oltrechè sull'arredo urbano e sugli angoli delle vetrine degli esercizi commerciali, si verifica l'abbandono delle deiezioni sia liquide che solide degli animali da parte dei proprietari o dei detentori degli stessi;
- l'abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;

RILEVATA la necessità di imporre sul suolo pubblico ai detentori dei cani la gestione delle deiezioni solide canine, mediante la raccolta ed il successivo corretto smaltimento;

RITENUTO che la ripulitura delle deiezioni degli animali consente di limitare significativamente le problematiche sopraesposte e rispondere alle più elementari regole di civile convivenza;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- l'art. 117 del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge 4 novembre 2010, n. 201 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- l'art. 37 del Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 31/03/2012;



COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA

- Provincia di Pavia -

Via Stazione – 27030 PIEVE ALBIGNOLA (PV)

TENUTO CONTO che:

- il proprietario di un cane o animale da affezione è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal medesimo animale;
- chiunque a qualsiasi titolo accetti di detenere animali non di sua proprietà, assume la responsabilità a tutti gli effetti dell'animale per l'intero periodo di detenzione;

AVVERTE che tutti i proprietari di cani o coloro che li accompagnino negli spazi pubblici dovranno recuperare le deiezioni e depositarle negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti. In caso di richiesta formulata dagli operatori addetti al controllo, i conduttori dovranno dimostrare di avere con sé gli strumenti necessari al recupero delle deiezioni. Sono esentati i soggetti non vedenti accompagnati dal proprio cane guida;

RAMMENTA che i cani tenuti all'interno di aree private confinanti con luoghi di pubblico passaggio e da questi visibili (cortili, giardini, orti, ecc.) devono essere tenuti in modo da non molestare o arrecare danno ai passanti; in merito i proprietari e/o detentori dovranno adottare ogni precauzione affinché i cani non fuoriescano dalla proprietà e vaghino liberamente;

PRECISA:

- che, come previsto dal D.P.R. n. 320/54, le disposizioni di cui al presente avviso non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, quando sono utilizzati per servizio;
- che le suddette disposizioni non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili ed ai cani a guardia ed a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni o dai Comuni;

AVVERTE CHE, fatte salve ipotesi di responsabilità penale, ai sensi dell'art. 37, ultimo comma, del Regolamento di Polizia Urbana, chiunque violi le predette disposizioni, sarà soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

DEMANDA al Comando di Polizia Locale il controllo delle presenti disposizioni.

Pieve Albignola, 18 febbraio 2025

IL SINDACO
f.to Yuri Bruni